



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 dicembre 2018:

LEGGE 12 DICEMBRE 2018 n.167

DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

TITOLO I MODIFICHE AL CODICE PENALE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. È abrogato l'articolo 204, terzo comma, punto 4 del Codice Penale.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 204-quater del Codice Penale è aggiunto l'articolo 204-quinquies:

*“Art. 204-quinquies
(Frode sportiva)*

Chiunque usa artifici o raggiri al fine di alterare il risultato di una competizione sportiva, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La stessa pena si applica altresì al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Le pene sono aumentate di un grado se le condotte di cui ai commi precedenti sono dirette ad ottenere vincite in concorsi pronostici o scommesse autorizzati.”.

TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 SETTEMBRE 2015 N.149 “DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”

Art. 3

1. Dopo l’articolo 60 della Legge 30 settembre 2015 n.149 sono aggiunti gli articoli 60-bis e 60-ter:

“Art. 60-bis
(Rapporti fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria)

1. L’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L’avvio dell’azione penale non interrompe, influenza o sospende il procedimento disciplinare sportivo.
2. Gli organi inquirenti e requirenti della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti formati o acquisiti nell’ambito di procedimenti penali.

Art. 60-ter
(Obbligo di denuncia)

1. I Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti, che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia del misfatto di cui all’articolo 204-quinquies del Codice Penale, sono obbligati a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria.”.

TITOLO III
MODIFICA ALLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N.67 “DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DEI
GIOCHI, DEI CONCORSI A PREMI, DELLE LOTTERIE, DEL LOTTO, DEI GIOCHI
DELLA SORTE E DELL’ABILITÀ E DELLE SCOMMESSE” E SUCCESSIVE
MODIFICHE

Art. 4

1. L’articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 16
(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. È punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione:

- a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato;
 - b) raccoglie la prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado nonché la multa.
 3. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.”.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 12 dicembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti